

Gli ordini: l'obbligo, da rispettare entro il 13/8/2013, è solo per i professionisti, non per le compagnie

Polizze assicurative a ostacoli

Norma troppo generica per coprire i rischi di tutte le attività

DI IGNAZIO MARINO
E BENEDETTA PACELLI

E' un percorso a ostacoli quello che va nella direzione della polizza assicurativa per i professionisti. Visto che i problemi segnalati nel 2012 e che avevano portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto. E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che «nessuno può essere soggetto a un obbligo che non può adempiere». In base al dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare il professionista. E tale lacuna normativa, che riguarda però anche i massimali come le attività che devono essere coperte da polizza sulla responsabilità civile, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie (si veda altro articolo in pagina) di rifiutare la copertura oppure di imporla a carissimo prezzo a un iscritto all'albo in quanto ritenuto «troppo distratto sul lavoro» per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) e Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) e Anc (Associazione nazionale dei commercialisti), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.

Lo stato dell'arte. Negli ordini e negli enti di previdenza, intanto, fervono i lavori per farsi trovare preparati all'appuntamento del 13 agosto 2013. E lo stesso dpr Severino di riforma degli ordini che affida agli organi istituzionali il compito di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative al fine di abbattere i costi di questo nuovo adempimento che riguarderà oltre 2 milioni di professionisti. Un obbligo che se violato, da agosto, costituirà illecito disciplinare. L'obiettivo dichiarato per tutti comunque è quello di arrivare rapidamente a convenzioni per così dire low cost, standardizzate e adatte sia al singolo professionista dal volume d'affare non elevatissimo, sia alle future società tra professionisti. Tra mille difficoltà, quindi, molti ordini sono al lavoro per mettere a punto attraverso la consulenza dei broker, convenzioni quadro con le diverse compagnie assicurative. Con un dato che sembra saltare agli occhi a diversi osservatori: le compagnie italiane, fino all'entrata in vigore dell'obbligo, non sono mai state troppo interessate al settore. Non è un caso che

fino ad oggi la parte del leone l'abbiano fatta le compagnie straniere.

Difficile stabilire i massimali, o, specie per le professioni (la maggior parte) che non hanno attività riservate in esclusiva, ancora più difficile individuare responsabilità e competenze. E la legge in questo senso non viene in aiuto. Per quanto riguarda la specifica della tipologia di polizza, infatti, il dpr prevede esclusivamente che l'assicurazione debba essere «idonea per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili. Tutti elementi che dovranno necessariamente essere definiti e valutati in sede contrattuale.

I nodi da sciogliere. In questo contesto, però, monta la preoccupazione dei rappresentanti di categoria che evidenziano la contraddizione tra il dovere di assicurarsi e l'impossibilità di farlo vedendosi riconoscere dalle compagnie una copertura totale. Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni, solleva la necessità di condizioni standard uguali per tutti. In modo da accedere ad un sistema che non abbia due pesi e due misure in base alle richieste di risarcimento ricevute in passato. Un problema che potrebbe riguardare chi ha già diversi anni di esperienza alle spalle. Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, poi, pone il problema della non assicurabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie che, in base al dlgs 472/97 (responsabilità diretta dell'illecito da parte del professionista incaricato dal contribuente), produce di fatto l'impossibilità per il professionista dell'area economico contabile di tutelarsi dal rischio di dover onorare eventuali sanzioni tributarie con il proprio patrimonio

L'INTERVISTA

L'Ania: r.c. sanitaria l'unica area critica

Per le imprese assicuratrici dell'Ania (l'Associazione nazionale di categoria) l'offerta non manca e, in vista del 13 agosto, tutto sta procedendo tranquillamente. Qualche criticità esiste solo nell'area sanitaria. A sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo, *ItaliaOggi* ha fatto il punto della situazione insieme a Roberto Manzo, direttore centrale Ania.

Domanda. Come sta andando l'assicurazione dell'attività dei liberi professionisti, ci sono delle convenzioni su prodotti assicurativi specifici?

Risposta. La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale non rappresenta una novità per molte professioni coinvolte dalla riforma. Infatti, in alcuni casi la scelta di acquistare copertura assicurativa per proteggersi dalle eventuali richieste di risarcimento per danni cagionati nell'espletamento della propria attività professionale era volontaria, ma di fatto molto diffusa, in altri c'era comunque già un obbligo di legge, come per esempio nel caso di prestazioni professionali svolte nell'ambito degli appalti pubblici. Pertanto, dal lato dell'offerta si è trattato di mettere a punto un catalogo di soluzioni già esistenti con eventualmente l'inserimento di alcune garanzie richieste dalle norme, dal punto di vista della domanda ci sembra che buona parte degli ordini professionali o associazioni di professionisti si sono mosse per stipulare convenzioni con alcune imprese per fornire un servizio ai propri aderenti.

D. Ci sono stati dei problemi per arrivare ad assicurare i professionisti?

R. Eccetto il settore della r.c. sanitaria, che merita un approfondimento a parte, non si riscontrano criticità rilevanti. In alcuni casi andrebbero però definiti alcuni parametri, come il massimale minimo di copertura, per dare un contenuto più quantitativo al termine idonea copertura, come peraltro in molte occasioni si è fatto.

D. Quali problemi ci sono stati con l'area sanitaria?

R. In generale è più agevole valutare i rischi per le professioni che presentano chiari standard professionali e una giurisprudenza consolidata e costante nel tempo. Una parte delle problematiche e delle ingenti perdite economiche che il settore assicurativo ha sofferto nel settore della responsabilità sanitaria dipende infatti dall'evoluzione, non prevista all'epoca della stipulazione dei contratti, degli orientamenti giurisprudenziali sia riguardo l'attribuzione della responsabilità sia riguardo la valutazione monetaria del danno.



Roberto Manzo

Avvocati in allarme

Un osservatorio nazionale sulle tariffe assicurative degli avvocati. Perché l'obbligo per i legali di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, previsto da ultimo dalla riforma forense, può rivelarsi dannoso se non si fissano delle regole precise a tutela dei professionisti. Lo afferma l'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha recepito il deliberato dell'assemblea dei delegati del 15 febbraio scorso sull'assicurazione obbligatoria. Secondo l'Oua, nel dettaglio, la recente normativa può risultare «inadeguata se con i regolamenti ministeriali attuativi non verranno definiti e chiariti diversi punti controversi». Per questo, l'Oua chiede urgentemente un incontro con il Cnf per la fase di definizione dei regolamenti attuativi, e quindi con il ministero della giustizia. Nel documento approvato dall'Oua si ritiene urgente «un'attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulle note questioni in relazione alla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria, in relazione all'art. 1917 cc; nonché sugli standard dei livelli di pagamento dei premi». Pollice verso dell'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura, invece, sull'ulteriore obbligo di copertura del rischio infortuni dei «collaboratori dipendenti», che, denuncia il deliberato, «non appare totalmente in sintonia con la vigente normativa (T.U. n. 1124 del 1965 e successive norme integrative come in particolare il dlgs n. 38 del 2000) per la quale solo in caso di ipotesi di responsabilità del datore di lavoro sussiste l'obbligo di questi al risarcimento del danno differenziale rispetto alla copertura Inail».

Mario Valdo

Inarcassa apre il cassetto previdenziale

Inarcassa, la cassa di previdenza di ingegneri e architetti, mette a disposizione dei pensionati registrati al portale un nuovo servizio di consultazione telematica dei dati relativi alla pensione e l'invio dei cedolini mensili in formato elettronico via Pec (posta elettronica certificata), anziché via posta. Le nuove facilitazioni vanno ad arricchire l'area dei servizi «Pensione Pronta», avviata nel 2010, dedicata ai nostri pensionati. Dal 1° marzo 2013 è comparsa un'apposita voce di menù nell'area riservata su Inarcassa online, da cui è possibile accedere alla consultazione degli accrediti mensili e del Cud annuale, con la possibilità di stampare o salvare i documenti sul

computer.

Per accedere al nuovo servizio è sufficiente essere registrati a Inarcassa online e avere indicato una casella di Pec. I pensionati già registrati a Inarcassa online con un indirizzo di posta certificata riceveranno i cedolini in formato elettronico già dalla mensilità di febbraio. Coloro che desiderano continuare a riceverli in forma cartacea, possono fare richiesta contattando il Call Center. «Il nuovo servizio», spiega l'ente, «è stato realizzato nell'ambito del processo di informatizzazione delle comunicazioni con gli associati, finalizzato all'efficienza, al risparmio sui costi di gestione e alla salvaguardia dell'ambiente».